



CONSIGLIO NAZIONALE
DEGLI INGEGNERI



presso il
Ministero della Giustizia

U-MC/25

Circ. CNI n. 305/XX Sess./2025

Ai Presidenti dei Consigli degli Ordini
territoriali degli Ingegneri

E p.c.

Ai Presidenti delle Federazioni/ Consulte
degli Ingegneri

LORO SEDI

Oggetto: Obblighi in capo agli Ordini professionali – **conto annuale** delle spese sostenute per il personale – **avvenuta pubblicazione della circolare contenente le istruzioni per assolvere all’obbligo di rendicontazione del conto annuale del personale** – circolare Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato 19/06/2025 n.18 – **scadenza della rilevazione fissata per il giorno 15 luglio 2025** - trasmissione

Con la presente – facendo seguito alle **circolari CNI 1/09/2023 n.84 e 11/07/2024 n.193¹** – si comunica che è stata pubblicata, da parte del **Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato** del Ministero dell’Economia e delle Finanze la **circolare 19/06/2025 n.18**, avente per oggetto: **“Il Conto annuale 2024 – rilevazione prevista dal titolo V del decreto legislativo 30 marzo 2001 n.165”** (in allegato).

Si tratta delle istruzioni relative alle modalità operative per la compilazione e l’invio del conto annuale da parte di tutte le Pubbliche Amministrazioni, attese anche dal sistema degli Ordini professionali, per effetto delle modifiche recate al testo dell’**art.2, comma 2-bis, del decreto-legge 31/08/2013 n.101**, dall’**art.20, comma 3-quinquies del decreto-legge 22/04/2023 n.44** (“Disposizioni urgenti per il rafforzamento della capacità amministrativa delle amministrazioni pubbliche”), come convertito dalla legge 21 giugno 2023 n.74².

¹ Entrambe rinvenibili sul sito Internet istituzionale.

² V., *amplius*, sul punto, la **circolare CNI 12/07/2023 n.68**, pubblicata sul sito Internet www.cni.it.

Il testo vigente dell'**art.2, comma 2-bis, del decreto-legge 31/08/2013 n.101**, come convertito dalla legge 30/10/2013 n.125 e da ultimo modificato dal decreto-legge n.44/2023 e dal decreto-legge n.75/2023³, è infatti il seguente:

*"2-bis. Gli ordini, i collegi professionali, i relativi organismi nazionali e gli enti aventi natura associativa, con propri regolamenti, si adeguano, tenendo conto delle relative peculiarità, ai principi del decreto legislativo 30 marzo 2001 n.165, ad eccezione dell'articolo 4, del decreto legislativo 27 ottobre 2009 n.150, ad eccezione dell'articolo 14, nonché delle disposizioni di cui al titolo III, e ai soli principi generali di razionalizzazione e contenimento della spesa pubblica ad essi relativi, in quanto non gravanti sulla finanza pubblica. Ogni altra disposizione diretta alle amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, non si applica agli ordini, ai collegi professionali e ai relativi organismi nazionali, in quanto enti aventi natura associativa, che sono in equilibrio economico e finanziario, salvo che la legge non lo preveda espressamente. **Per tali enti e organismi restano fermi gli adempimenti previsti dall'articolo 60, comma 2, del citato decreto legislativo n. 165 del 2001.**"*

E gli "adempimenti previsti dall'art. 60, comma 2, del d.lgs. n. 165/2001" sono – appunto – quelli costituiti dal conto annuale⁴.

In assenza della circolare ministeriale esplicitativa non era possibile, per le Categorie professionali, assolvere all'**obbligo di rendicontazione del conto annuale del personale**, previsto dalla legge.

Con la pubblicazione della circolare n.18/2025 da parte della Ragioneria Generale dello Stato si permette quindi – seppur tardivamente – al sistema degli Ordini e Collegi professionali di adempiere agli obblighi informativi⁵, imposti dalla norma primaria.

Rimandando per il resto alla integrale lettura della circolare allegata, si evidenzia, in particolare, che le informazioni relative al Conto annuale 2024 sono destinate a confluire nel sistema informativo costituente la banca-dati del personale pubblico denominata **SICO** (Sistema Conoscitivo del personale dipendente dalle amministrazioni pubbliche).

³ Convertito dalla legge n.112/2023.

⁴ Si riporta di seguito il testo dell'**art.60, comma 2** ("Controllo del costo del lavoro"), del **d.lgs. n.165/2001**: "Le amministrazioni pubbliche presentano, entro il mese di maggio di ogni anno, alla Corte dei conti e alla Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento della funzione pubblica, per il tramite del Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato, **il conto annuale delle spese sostenute per il personale**, rilevate secondo le modalità di cui al comma 1. Il conto è accompagnato da una relazione, con cui le amministrazioni pubbliche espongono i risultati della gestione del personale, con riferimento agli obiettivi che, per ciascuna amministrazione, sono stabiliti dalle leggi, dai regolamenti e dagli atti di programmazione. Le comunicazioni previste dal presente comma sono trasmesse, a cura del Ministero dell'economia e delle finanze, anche all'Unione delle province d'Italia (UPI), all'Associazione nazionale dei comuni italiani (ANCI) e all'Unione nazionale comuni, comunità, enti montani (UNCENM), per via telematica."

⁵ Qualifica quelli in esame come "oneri informativi, non eccessivamente gravosi... riferiti ai costi del proprio personale nel quadro della ricostruzione delle diverse voci cospiranti alla definizione delle dinamiche di spesa riferite ad un sistema di bilancio pubblico 'allargato'", la sentenza del **Consiglio di Stato**, Sezione Settima, **16/04/2024 n.3477**, analizzata nella **circolare CNI 13/06/2024 n.184**, rinvenibile sul sito Internet www.cni.it.

Il sistema SICO raccoglie le informazioni sul costo del lavoro pubblico per ciascuna istituzione e con un alto livello di dettaglio (qualifica, posizione economica, ecc.), secondo uno schema che – afferma la Ragioneria Generale – sostanzialmente ricalca la rilevazione dell'anno precedente⁶.

Tale rilevazione, a sua volta, fa parte dei flussi informativi del sistema Statistico Nazionale (SISTAN) e permette ad una serie di Autorità ed organismi pubblici (Corte dei Conti, Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato, Ministero dell'Interno, ecc.) di adempiere correttamente alle proprie funzioni istituzionali.

E' importante sottolineare che la circolare afferma espressamente (pag.4) che “**Il termine della rilevazione è fissato al 15 luglio 2025**”, il che è un modo asettico per significare che – non avendo rispettato, per la pubblicazione della circolare con le istruzioni applicative, la scadenza prevista di maggio - l'Amministrazione Centrale è stata costretta a concedere alle Amministrazioni destinatarie dell'obbligo **una proroga del termine** entro cui inviare la rilevazione dei costi del personale.

Inoltre, la medesima circolare, alle pagg.4 e 5, contiene – anche quest'anno - un paragrafo dedicato espressamente agli **Ordini professionali**, che richiama il menzionato art.2, comma 2-bis, del decreto-legge n.101/2013 e la novità derivante dall'avvenuta approvazione del decreto-legge n.44/2023 (ovvero *l'obbligatorietà della presentazione del conto annuale in capo al sistema degli Ordini professionali*).

Per questa ragione – si legge – “**gli Ordini ed i Collegi professionali, nella loro articolazione territoriale e nazionale, sono tenuti alla presentazione del Conto annuale seguendo le istruzioni di carattere generale del comparto delle Funzioni Centrali all'interno del quale sono collocati** (articolo 3, comma 1, sezione III CCNQ del 22 febbraio 2024) **e quelle specifiche degli Enti Pubblici non Economici.**”.

Le (voluminose) **Istruzioni** per la compilazione del conto annuale 2024, allegate alla circolare 19 giugno 2025 n.18, sono rinvenibili al seguente *link*:

https://www.rgs.mef.gov.it/ Documenti/VERSIONE-I/CIRCOLARI/2025/18/allegato_circolare_conto_annuale_2024.pdf

Riepilogando:

- I) Per effetto del decreto-legge n.44/2023, come convertito in legge, anche gli Ordini e i Collegi professionali sono sottoposti all'adempimento costituito dal conto annuale delle spese del personale.
- II) A far data dalla pubblicazione della **circolare 19/06/2025 n.18** da parte del **Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato** del Ministero dell'Economia e

⁶ V. la già citata circolare CNI n.193/2024.

delle Finanze, gli Ordini professionali sono stati posti nelle condizioni di assolvere, per l'anno 2024, all'obbligo di legge.

- III) Il **termine ultimo** per l'invio delle tabelle tramite il sistema SICO è stato individuato nel prossimo **15 luglio 2025**.
- IV) Per le modalità di accesso al sistema SICO si può fare riferimento alle istruzioni riportate nel seguente link: https://www.rgs.mef.gov.it/VERSIONE-I/e_government/amministrazioni_publiche/personale_delle_pa/modalit_di_accesso/ rammentando che è presente sul sito Internet del MEF sia una Sezione dedicata alle *risposte sulle domande più frequenti*, sia un servizio di *help desk*, di assistenza tecnica⁷.

Preme – in questa sede – segnalare, in particolare, all'attenzione degli Ordini territoriali tre ulteriori istruzioni operative, contenute nella suddetta circolare.

A pag.6 della Circolare n.18/2025 si rammenta la necessità di individuare il Responsabile del procedimento amministrativo, ai fini dell'invio della rilevazione. Tale figura sarà costituita – a seconda dei casi – dal dirigente (se presente in organico), dal funzionario preposto, oppure – in assenza di indicazioni esplicite – dal legale rappresentante dell'Ente (e dunque, per gli Ordini territoriali, dal Presidente del Consiglio dell'Ordine territoriale).

È bene tenere a mente, inoltre, che il Responsabile del procedimento – da riportare nella Scheda Informativa 1 – **è tenuto alla sottoscrizione dei modelli di rilevazione**.

A ciò si aggiunga (pag. 6) che anche **il Presidente del Collegio dei revisori** dell'Ente è tenuto, unitamente al Responsabile del procedimento amministrativo, a sottoscrivere il Conto annuale, apponendo la firma nello spazio dedicato del modello 'certificato'⁸. L'Organo di controllo potrà far inserire proprie valutazioni e commenti nell'apposita sezione "*Commenti organi di controllo*".

Infine, si evidenzia (sempre a pag.6 della circolare allegata) che – in base agli **articoli 16, comma 1⁹, e 17¹⁰** del **decreto legislativo 14/03/2013 n.33** (cd Codice della trasparenza) – vi

⁷ V. anche il link – presente sul sito Internet del MEF - https://www.rgs.mef.gov.it/VERSIONE-I/e_government/amministrazioni_publiche/personale_delle_pa/index.html

⁸ Le firme vanno preferibilmente apposte in forma digitale.

⁹ Si riporta di seguito il testo dell'**art.16, comma 1, d.lgs. n.33/2013**: "*Fermo restando quanto previsto dall'articolo 9-bis, le pubbliche amministrazioni pubblicano il conto annuale del personale e delle relative spese sostenute, di cui all'articolo 60, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, nell'ambito del quale sono rappresentati i dati relativi alla dotazione organica e al personale effettivamente in servizio e al relativo costo, con l'indicazione della sua distribuzione tra le diverse qualifiche e aree professionali, con particolare riguardo al personale assegnato agli uffici di diretta collaborazione con gli organi di indirizzo politico.*".

¹⁰ Si riporta di seguito il testo dell'**art.17 d.lgs. n.33/2013**: "*1. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 9-bis, le pubbliche amministrazioni pubblicano annualmente, nell'ambito di quanto previsto dall'articolo 16, comma 1, i dati relativi al personale con rapporto di lavoro non a tempo indeterminato, ivi compreso il personale assegnato agli uffici di diretta collaborazione con gli organi di indirizzo politico. 2. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 9-bis, le pubbliche amministrazioni pubblicano trimestralmente i dati relativi al costo complessivo del personale di cui al comma 1, con particolare riguardo al personale assegnato agli uffici di diretta collaborazione con gli organi di indirizzo politico.*".

è l'**obbligo di pubblicazione del modello certificato del conto annuale nella sezione *Amministrazione trasparente*** del sito Internet istituzionale dell'Amministrazione, potendo in caso contrario l'Ente e i soggetti responsabili essere chiamati a risponderne, anche per l'ipotesi di *danno all'immagine* dell'Amministrazione¹¹.

Si rammenta, in conclusione, che - ad avviso del CNI - **la presentazione del conto annuale costituisce l'unico obbligo, tra le misure di razionalizzazione della spesa pubblica, cui debbono sottostare gli Ordini professionali**, in quanto contemplati dalla norma espressamente tra i destinatari.

Tanto si doveva per opportuna informazione, in un'ottica di leale collaborazione istituzionale, ferma restando l'autonomia e le scelte discrezionali spettanti a ciascun Consiglio dell'Ordine territoriale, riguardo l'adempimento degli obblighi di legge.

Cordiali saluti.

IL CONSIGLIERE SEGRETARIO
(Ing. Giuseppe M. Margiotta)



IL PRESIDENTE
(Ing. A. Domenico Perrini)



ALLEGATO:

- Circolare 19 giugno 2025 n.18 del Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato.

MC0207Circ

¹¹ Ex art.46 d.lgs. n.33/2013.